

Ordinanza concernente le tasse di bollo

Modifica del 15 febbraio 2012

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 3 dicembre 1973¹ concernente le tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g, j e l della legge dev'essere inoltrata all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La richiesta dev'essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.

Art. 16a

Abrogato

Sezione 26 (art. 17a e 17b)

Abrogata

II

L'ordinanza del 19 dicembre 1966² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

¹ La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) che emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

¹ RS 641.101

² RS 642.211

Art. 19 cpv. 3

³ Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiari emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d'imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all'imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge) e in averi i cui redditi sono soggetti all'imposta.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova